



ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Disciplina della circolazione stradale, in occasione della manifestazione podistica denominata “39° Venice Marathon”, in programma domenica 26 ottobre 2025

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 9, 20 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - “Disciplinare tecnico” del Codice della Strada;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo n° 285/92 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) ove viene stabilito che, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice;

VISTO: l'art. 25, comma 7, della Legge n° 177 del 25 novembre 2024, relativa agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VISTO l'art. 28 della legge n° 177/24 (Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale) ove prevede che l'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita;

VISTO l'Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con



appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

VISTA: l'ordinanza n° 98/2015 del 21/07/2015 e ss.mm./ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO: che l'ordinanza n° 98/2015 del 21/07/2015 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1299 del 04/04/2025;

VISTA: l'ordinanza n° 150/2009 del 21/12/2009 e ss.mm./ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO: che l'ordinanza n° 150/2009 del 21/12/2009 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1298 del 04/04/2025;

VISTA: la nota prot. N.135/2025/LC-CM/mc del 02/09/2025 assunta con protocollo Adsp Mas. n°17995 in data 04/09/2025, con cui la VENICE MARATHON S.S.D. a.r.l., con sede in Via Linghinal 5/5, Venezia (VE), ha inoltrato richiesta di emissione delle autorizzazioni e provvedimenti per il regolare svolgimento della manifestazione podistica denominata "39° Venice Marathon", in programma domenica 26 ottobre 2025;

VISTA: la nota prot. n.19578 del 26/09/2025 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione di che trattasi nell'area portuale di Venezia;

VISTO: il verbale della riunione di coordinamento tenutasi il giorno 18/09/2025 presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S con protocollo Adsp Mas n° 19467 del 25/09/2025;

CONSIDERATO: che il percorso della manifestazione ricade parzialmente nell'area portuale di Venezia aperta all'uso pubblico;

RITENUTO: opportuno modificare la circolazione stradale nell'area portuale di Venezia interessata dal passaggio della manifestazione di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e l'incolumità pubblica;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;



ORDINA

PREMESSA

Domenica 26 ottobre 2025, dalle ore 08:00 fino alle 16:00 circa, si terrà la manifestazione podistica denominata “39° Venice Marathon”

Il percorso attraverserà le aree portuali di Bretella Columbuola, Parcheggio GMP, via della Scomenzera, Ramo S. Marta, Campo Stazione di S. Basilio per poi accedere alle aree di competenza del Comune di Venezia attraverso il Ponte Molin.

ARTICOLO 1 – Obiettivi dell’ordinanza

Gli obiettivi della presente Ordinanza sono regolamentare la circolazione stradale nelle aree portuali soggette al transito della manifestazione citata in premessa.

ARTICOLO 2 - Modifiche e Disciplina della circolazione stradale e pedonale

A partire dalle ore 08:00 del 26 ottobre 2025 e fino alle ore 15.30 è fatto divieto di circolazione a tutti i veicoli, velocipedi e pedoni lungo la direttrice Bretella - Colombuola, parcheggio GMP per l’area interessata dal transito degli atleti e opportunamente delimitata ed evidenziata dall’Organizzatore della manifestazione, vicolo Sant’Andrea, via Calle Dietro ai Magazzini, ramo Santa Marta, varco San Nicolò fino al Ponte Molin.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è autorizzato il transito a “passo d’uomo” e con lampeggiante acceso, ai mezzi della Guardia Costiera, dalle Forze di Polizia e Armate, dai mezzi di soccorso nonché dai mezzi Veritas necessari per la pulizia del percorso ed asporto rifiuti nonché dei mezzi dell’Organizzatore, necessari per il regolare svolgimento della manifestazione.

Durante lo svolgimento dell’evento, in deroga a quanto stabilito dall’Ordinanza n.150/2009 precedentemente citata, sarà consentita la sosta lungo la rampa tra il varco Sant’Andrea e la Strada Regionale SR11 ai veicoli del Comando della Polizia di Frontiera di Venezia, nonché dei mezzi delle Agenzie Marittime e di altri veicoli che espongono l’autorizzazione alla sosta rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale.



ARTICOLO 3 - Prescrizioni per il Comitato organizzatore

Il Comitato organizzatore dell'evento è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni e condizioni, oltre a quelle stabilite dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. nell'autorizzazione citata in premessa:

- a. lungo l'intero percorso della gara dovrà essere predisposto e presente un adeguato numero di personale, con particolare attenzione alle aree adiacenti a parcheggi e attraversamenti pedonali.
- b. garantire, con proprio personale qualificato, il controllo della viabilità nelle aree portuali interdette al traffico veicolare, adottando ogni precauzione e misura del caso affinché sia tutelata la sicura circolazione dei partecipanti, ovvero, garantire il costante presidio in particolare nei seguenti punti:
 - Bretella Colombuola, ingresso parcheggio GMP;
 - Via Calle Dietro ai Magazzini attraversamento pedonale all'altezza dell'imbarcadero dell'A.C.T.V. di Santa Marta;
 - sottopasso della Rampa Sant'Andrea, area zona ferroviaria.
- c. assicurare che lungo l'intero tragitto di gara vengano rimosse le potenziali criticità a danno dei partecipanti, con particolare riferimento a quanto possa costituire ostacolo, impedimento e/o pericolo.
- d. al termine dell'evento, il Comitato organizzatore dovrà provvedere alla rimozione di quanto installato per la segnalazione del percorso, alla pulizia dell'intero percorso rimuovendo eventuali materiali o rifiuti derivanti dall'allestimento e dallo svolgimento della manifestazione.

ARTICOLO 4 - Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.



ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nella planimetria allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della scrivente.

IL DIRETTORE
Direzione Coordinamento Portuale
Dott. Gianandrea Todesco

Allegato: planimetria percorso della manifestazione